CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza del 15 maggio 2014, n. 2514.

Qualora la Commissione elettorale circondariale disponga, per qualsiasi motivo, l'esclusione di un candidato di genere femminile, deve anche disporre la cancellazione dalla lista di un candidato di genere maschile, con le modalità disciplinate dall'articolo 30, comma 1, lettera d) bis, del d.P.R. 570/1960 (in Regione Friuli Venezia Giulia l'articolo 34, comma 1, lettere j) e k) della legge regionale 19/2013) qualora ciò sia necessario rispetto delle quote di genere.

Omissis

- La Sottocommissione, inoltre, al fine di assicurare il rispetto delle quote di genere di cui all'art. 71 comma 3 bis del d.lgs. n. 267/2000, ha disposto anche la cancellazione dalla lista del sig. Domenico Vuoto, nato a Villapiana il 24 giugno 1978, secondo le modalità di cui all'art. 30, comma 1, lett. d) bis, del d.P.R. n. 570/1960 (che prevedono la cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, partendo dall'ultimo della lista).

Omissis

b) Neppure appaiono suscettibili di positiva valutazione le tesi delle parti appellanti secondo cui, con riguardo alla cancellazione del candidato Domenico Vuoto, sono volte a dimostrare: b1) che il rispetto delle quote di genere dovrebbe essere verificato con riguardo alla lista dei candidati come presentata, senza che possano incidere eventuali successivi provvedimenti della Sottocommissione elettorale, che, con l'approvazione e l'ammissione della lista, si sarebbe spogliata del potere di effettuare ulteriori verifiche sul rispetto di dette quote; b2) che la possibilità che la Commissione elettorale possa apportare correzioni postume alla lista per ristabilire il rispetto delle quote contrasterebbe con la lettera dell'art. 30 del d.P.R. n. 570/1960, che stabilisce che le verifiche vanno effettuate entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, che sarebbe di stretta interpretazione, anche in applicazione del principio del favor partecipationis.

Deve infatti condividersi la tesi del T.A.R. secondo cui la Sottocommissione ha correttamente applicato la norma di cui all'art. 30, comma 1, lett. d) bis, del d.P.R. n. 570/1960.

Pertanto la tesi dei ricorrenti, che l'eliminazione di candidati alla carica di consigliere comunale dalla lista sia possibile solo nel caso in cui il mancato rispetto delle quote di genere sussista all'origine e non quando sia conseguenza dell'esclusione di qualche candidato da parte della commissione elettorale, non trova alcun appiglio testuale nella chiara previsione normativa, che impone il rispetto delle quote di genere senza introdurre alcuna distinzione a seconda del momento in cui interviene l'alterazione delle stesse e la cui ratio deve rinvenirsi nel perseguimento della concreta effettività della rappresentatività di una certa quota proporzionale tra candidati di diverso genere, a prescindere dalla circostanza che l'evento che renda indispensabile le modifiche da apportare si sia verificato a seguito di modifiche apportate alla lista dei candidati in questione dopo l'adozione del provvedimento di approvazione ed ammissione dei candidati alla lista.

Omissis.